

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 28.10.2011

**COMUNE DI \_TRECATE\_\_\_\_\_**

**Provincia di \_NOVARA \_\_\_\_\_**

## **SETTORE TRIBUTI**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
25 IN DATA 21.03.2003**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 IN DATA 29.03.2004**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 36 IN DATA 30.05.2005**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 105 IN DATA 14.12.2006**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
20 DEL 12.03.2007**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
20 DEL 28.03.2008**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
19 DEL 13.03.2009**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
84 DEL 23.12.2009**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
PREFETTIZIO N. 171 DEL 29.12.2010**

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa.**

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in tutto il territorio comunale.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art. 23 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**Attivazione del servizio.**

1. Il servizio è attivato in tutto il territorio comunale in regime di privativa.

**Art. 3**  
**Gettito e costo del servizio.**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 4**  
**Presupposto della tassa ed esclusioni.**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
  - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, competitiva o amatoriale;

- i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- i vani caldaia, le cabine elettriche, i forni e simili.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, oppure perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. Sono in ogni caso esenti dalla tassa i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi vigenti, nonché i locali e le aree per le quali il gravame è a carico del Comune di Trecate.
7. La disposizione di cui all'art. 1 – comma 340 – della Legge n. 311/2004 si applica tenendo conto, comunque, che la base imponibile ai fini TARSU deve sempre essere determinata in relazione all'effettiva superficie tassabile – ex D.Lgs. n. 507/93.  
Laddove il Comune riscontrasse difformità in sede di accertamento, si potrà procedere d'ufficio alle necessarie rettifiche, tenendo conto del criterio di cui al succitato art. 1 – comma 340 - .  
La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene quindi utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 507/1993.

#### **Art. 5**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 6**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
  - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
  - b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

#### **Art. 7 Commisurazione e tariffe.**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, verificando i rapporti di copertura tra il gettito complessivo della tassa ed i costi del servizio di smaltimento.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal scopo utilizzata.
5. Se in unico insediamento si svolgono due o più attività economiche, gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa, con distinzione, altresì, delle tipologie di occupazione o detenzione.

#### **Art. 8 Tariffe per particolari condizioni di uso.**

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale.
2. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di :
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione , indicando il luogo dell'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative per uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività'.
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 2, risiede od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza

nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b del precedente comma 2.

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 – lett. b/lett.c e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Nel caso di cui al comma 2- lett. a – il Comune provvede d'ufficio alla riduzione a favore delle persone uniche componenti di nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche e senza presentazione di apposita denuncia. Tuttavia, ogni anno vengono effettuati controlli e accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche. al fine di recuperare eventuali differenze di tributo per riduzioni non spettanti. In ogni caso, le riduzioni sopra previste non sono cumulabili.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello delle eventuali variazioni, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 lett. b/ lett.c e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste in materia.

#### **Art. 9 Agevolazioni.**

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
  - a. esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da singoli soggetti con ISEE inferiore al limite stabilito per il diritto di accesso alle prestazioni sociali agevolate. La documentazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta l'esenzione.
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. A tal fine, il Funzionario Responsabile può concedere a consuntivo una riduzione tariffaria in misura pari al 20% delle somme iscritte a ruolo, fermo restando l'obbligo del contribuente, interessato alla suddetta agevolazione, di produrre ogni documentazione richiesta dal Settore Tributi a supporto dell'istanza. In particolare, devono essere presentate fatture o altri documenti contabili attestanti le spese sostenute. L'importo delle spese sostenute è computato al netto dell'IVA e di altri oneri di Legge. Se l'importo delle spese sostenute è inferiore al 20% delle somme iscritte a ruolo, si procede all'agevolazione solo per i costi effettivamente sostenuti e documentati. Tutte le istanze finalizzate all'ottenimento della suddetta agevolazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla conclusione dell'anno cui si riferiscono.

#### **Art. 10 Classificazione dei locali e delle aree.**

- 1) Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie così specificate:

##### **ABITAZIONI:**

CAT. 1 - TARIFFA ORDINARIA ABITAZIONI DI USO CIVILE E PERTINENZE

CAT. 1/A - TARIFFA RIDOTTA, PER ABITAZIONI DI USO CIVILE E PERTINENZE

**ATTIVITA':**

CAT. 2/A - UFFICI PUBBLICI E PRIVATI (COMMERCIO, INDUSTRIA - ARTIGIANATO) - ORGANIZZAZIONI SINDACALI, POLITICHE E DEI PARTITI POLITICI - ASSICURAZIONI

CAT. 2/B - BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO

CAT. 2/C - STUDI SPECIALISTICI E PROFESSIONALI

CAT. 3/A - NEGOZI ALIMENTARI

CAT. 3/B - NEGOZI DI GENERI DIVERSI - VINI E BEVANDE (INGROSSO E DETTAGLIO) - LAVANDERIE

CAT. 3/C - PARRUCCHIERI - ISTITUTI DI BELLEZZA - SOLARIUM

CAT. 3/D - SUPERFICIE DI VENDITA DI SUPERMERCATI - IMPIANTI DI GRANDE DISTRIBUZIONE (INGROSSO E DETTAGLIO) DEL SETTORE ALIMENTARE PREVALENTE. STRUTTURE CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 250 DI AREA VENDITA

CAT. 3/E - FIORISTI - ORTOFRUTTA

CAT. 3/F - STRUTTURE CON SUPERFICI DI VENDITA (INGROSSO E DETTAGLIO) SUPERIORI A 250 MQ DI TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI DIVERSI DAL SETTORE ALIMENTARE PREVALENTE

CAT. 4/A - ALBERGHI - RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - FAST- FOOD

CAT. 4/B - CAFFE' - BAR - GELATERIE - PASTICCERIE - LATTERIE - SALE DA BALLO - DISCOTECHES

CAT. 5 - EDIFICI SCOLASTICI - ASILI PER L'INFANZIA - ORATORI - STAZIONI FERROVIARIE - CASE DI RIPOSO - OSPEDALI - ASSOCIAZIONI CULTURALI

CAT. 6/A - MICRO . PICCOLA INDUSTRIA

CAT. 6/B - MEDIO - GRANDE INDUSTRIA

CAT. 6/C - ARTIGIANI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

CAT. 6/D - LOCALI DI DEPOSITO

CAT. 6/E - AREE OPERATIVE ESTERNE E TETTOIE SIA PAVIMENTATE CHE IN FONDO NATURALE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE IN GENERE E COMMERCIALI, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI DEPOSITO O STOCCAGGIO ESTERNO DI PRODOTTI FINITI O SEMI-LAVORATI

CAT. 7/A - AREA MERCATALE - BANCHI ALIMENTARI (TARIFFA GIORNALIERA)

CAT..7/B - AREA MERCATALE - BANCHI DI GENERI DIVERSI (TARIFFA GIORNALIERA)

CAT..7/C - DEHORS - SPETTACOLI VIAGGIANTI - CIRCHI (TARIFFA GIORNALIERA)

2) Ad ogni attività corrispondono le diverse tariffe di riferimento in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.

**Art. 11**  
**Deliberazione di tariffa.**

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 1 – comma 169 – della Legge n. 296/2006, il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le deliberazioni tariffarie e di determinazione dei costi del servizio, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

**Art. 12**  
**Denunce.**

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al Settore Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Settore Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso lo sportello.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione; dei dati catastali dell'immobile occupato e degli eventuali estremi del contratto di locazione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Gli altri uffici comunali, in occasione di denuncia anagrafica, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di provvedere anche in assenza di detto invito.

**Art. 13**  
**Accertamento.**

1. In conformità con quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. n. 507/93 e sm.i e dall'art. 1 – commi 161 e 162 – della Legge n. 296/2006, il Settore Tributi procede alla rettifica

delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli ed a ogni altro atto di accertamento di sua competenza.

I suddetti atti di accertamento devono essere adeguatamente motivati, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata in modo corretto.  
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 14**

##### **Riscossione e accertamento.**

1. L'attività di riscossione e accertamento della tassa può essere effettuata attraverso:
  - a) la gestione diretta da parte del Comune;
  - b) le modalità previste dall'art. 52 comma 5, del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La riscossione coattiva potrà essere effettuata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, mediante le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. .
3. Gli importi da riscuotere devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
4. Non si fa luogo a riscossione se la somma da riscuotere incluse eventuali sanzioni o interessi non è superiore a € 10,33.

#### **Art. 15**

##### **Poteri del comune.**

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

**Art. 16**  
**Funzionario responsabile.**

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

**Art. 17**  
**Rimborsi e determinazione interessi.**

1. Il rimborso della tassa di che trattasi deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso se la somma, inclusi eventuali interessi, non è superiore a € 10,33.
3. La misura annua degli interessi per gli atti emessi dal Comune è determinata in conformità con il tasso di interesse legale fissato dal legislatore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti eseguibili. Interessi nella stessa misura pari al tasso di interesse legale fissato dal legislatore sono dovuti a decorrere dalla data dell' effettivo indebito versamento.

**Art. 18**  
**Sanzioni.**

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 473 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 19**  
**Tassa giornaliera di smaltimento.**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base ad apposita tariffa.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

#### **Art. 20**

##### **Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune ed in altre Leggi vigenti.
2. Inoltre, si intendono applicabili le disposizioni contenute nella Legge n. 296/2006, riguardanti la materia dei tributi locali in genere.